

15 luglio 2008

La tassazione agevolata di straordinari e premi di produttività.

Con la circolare congiunta 49 dell'11 luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno illustrato le novità normative relative alla sperimentazione della tassazione agevolata degli straordinari e dei premi di produttività.

Ricordiamo che, l'articolo 2 del *decreto* 27 maggio 2008, n. 93, prevede, che nel secondo semestre 2008 sia applicata una tassazione agevolata:

- allo straordinario dei dipendenti nel settore privato;
- alle remunerazioni legate all'incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore.

Limiti dell'agevolazione.

La misura agevolativa consiste nell'applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento.

La circolare in commento precisa che i 3.000 euro sono da intendersi al lordo dell'imposta stessa e, di conseguenza, al netto dei contributi a carico del dipendente (ricordiamo che sulle somme agevolate sono interamente dovuti i contributi previdenziali). Ipotizzando, pertanto, un'aliquota carico dipendente del 9,19%, la somma lorda soggetta a tassazione agevolata può essere al massimo pari a Euro 3.303,64.

Soggetti beneficiari

Sono tutti i dipendenti del settore privato che nell'anno 2007 hanno percepito redditi da lavoro dipendente tra 1 e 30.000 Euro. Sono esclusi i percettori di redditi diversi, compresi quelli assimilati al lavoro dipendente (ad esempio co.co.co., co.co.pro., stagisti) e coloro che non hanno percepito alcun reddito nel 2007.

La norma è dunque premiante nei soli confronti dei lavoratori dipendenti. In particolare, nel caso in cui nell'anno 2007 un lavoratore abbia percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sarà necessario escludere questi ultimi al fine di verificare il raggiungimento del limite di 30.000 euro.

Sono inoltre da escludere, ai fini della verifica del limite reddituale, le somme erogate nel 2007 assoggettate a tassazione separata.

Individuazione delle somme agevolate. Straordinari e lavoro supplementare.

Stabilito il requisito soggettivo del dipendente ammesso al beneficio la circolare detta le indicazioni per individuare le somme che possono fruire della tassazione sostitutiva.

Riguardo gli straordinari e al lavoro supplementare dei lavoratori part-time, viene chiarito che potranno fruire dell'agevolazione fiscale tutte le prestazioni effettuate tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 e materialmente retribuite entro il 12 gennaio 2009 (criterio di cassa allargato).

Pertanto, e in via esemplificativa, lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 devono essere esclusi dalla tassazione agevolata. In mancanza di una modifica in fase di conversione del decreto legge, tale impostazione penalizzerà i dipendenti delle aziende che utilizzano il sistema delle presenze differite che subiranno una tassazione ordinaria degli straordinari effettuati nel mese di dicembre 2008.

Relativamente alla definizione di lavoro straordinario la circolare precisa che saranno ammesse al beneficio fiscale le somme derivanti dalle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro previsto dai CCL. Nel caso di orario settimanale di 38 ore quindi, saranno considerati straordinari ammissibili al beneficio le ore lavorate dalla 39ma in poi. Inoltre, in caso di forfetizzazione degli straordinari, le somme relative al periodo agevolato potranno beneficiare della tassazione sostitutiva.

Per quanto riguarda, infine, le prestazioni supplementari nei contratti part-time, la circolare specifica che potranno fruire dell'agevolazione prevista solo i titolari di un rapporto instaurato o trasformato (da full-time a part-time) prima del 29 maggio 2008.

Individuazione delle somme agevolate. Premi di produttività.

Per quanto riguarda invece i premi di produttività, la circolare precisa che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.

Le somme erogate nel periodo agevolato devono essere legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altre fattispecie correlate all'andamento economico dell'impresa. Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, derivino dagli incrementi di produttività di cui sopra. Le somme agevolabili non dovranno necessariamente dipendere da contrattazione (nazionale o di secondo livello) ma potranno essere erogate unilateralmente dal datore di lavoro. In ogni caso i motivi dell'erogazione di tali premi dovranno essere documentati o documentabili. Si consiglia, nella fase di erogazione dei premi, di predisporre una lettera per il lavoratore dove venga specificato il motivo per il quale si provvede all'erogazione del premio.

Le uniche esclusioni confermate dalla circolare sono quelle relative gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (superminimo individuale).

Modalità operative

Le operazioni concernenti la tassazione agevolata di cui sopra sono di competenza dei sostituti d'imposta, anche se è fatta salva la possibilità per i lavoratori di riprendere le somme agevolate in fase di dichiarazione dei redditi (modelli 730 e Unico 2009). Per tale motivo i sostituti dovranno evidenziare a parte sul CUD/2009 le somme assoggettate a tassazione sostitutiva. I sostituti dovranno indicare comunque le somme "potenzialmente" agevolabili che però non hanno fruito dell'imposta sostitutiva per esplicita scelta del lavoratore o per maggiore convenienza nell'applicazione della tassazione ordinaria valutata dal sostituto stesso al fine di consentire la piena fruizione del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Le somme erogate in favore di dipendenti in forza per tutto il 2007 presso il medesimo sostituto, potranno essere ammesse alla tassazione agevolata senza alcuna preventiva dichiarazione. Pertanto, il datore di lavoro che eroga ad esempio un premio di produttività a un dipendente, in forza presso di lui dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre dello stesso anno, al quale ha erogato redditi da lavoro dipendente fino a 30.000 euro, potrà applicare la tassazione sostitutiva "d'ufficio". È facoltà del lavoratore chiedere la tassazione ordinaria.

Per i lavoratori assunti nel 2007 o nel 2008, invece, il sostituto d'imposta dovrà acquisire la dichiarazione relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2007.

Infine, per i lavoratori assunti nel 2008 che presumibilmente potrebbero aver fruito della tassazione agevolata (quindi tutti quelli assunti dal 1° luglio 2008 in avanti), il sostituto dovrà acquisire una dichiarazione dei redditi già assoggettati nel 2008 a tassazione agevolata. Questo al fine di non eccedere il limite di 3.000 euro previsto dalla norma.

Il sostituto d'imposta potrà, inoltre, procedere con la tassazione ordinaria qualora la stessa fosse di maggior favore per il lavoratore (ad esempio in caso di detrazioni che garantiscano l'esenzione dalla tassazione ordinaria).

Cumulabilità con altre agevolazioni.

Per espresso parere del Ministero del lavoro, la tassazione sostitutiva in commento potrà cumularsi con gli altri benefici previsti per i premi di risultato derivanti da accordi contrattuali di secondo livello (decontribuzione). A tale proposito ricordiamo che non è ancora operativo il sistema di decontribuzione previsto dalla finanziaria per il 2008 in quanto si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale che detta le istruzioni per accedere all'agevolazione. In ogni caso, essendo prevista dalla norma, oltre alla contribuzione di favore, anche una tassazione agevolata (23% su un importo massimo di 350 euro), si ritiene che potranno accedere alla tassazione sostitutiva oggetto della presente circolare le somme eccedenti il limite previsto dalla norma sulla decontribuzione.